



Brione s/Minusio, 4 maggio 2017

**COMUNE di
BRIONE s/MINUSIO**

Messaggio municipale n° 487

**Adozione di un regolamento concernente la videosorveglianza
del territorio giurisdizionale del Comune di Brione s/Minusio**

Ris. mun.	Data	Dicastero	In esame alla Commissione
149	4 maggio 2017	Sicurezza pubblica	PETIZIONI

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, il progetto di Regolamento concernente la videosorveglianza all'interno del territorio giurisdizionale del Comune di Brione s/Minusio.

1. Introduzione.

Un primo regolamento concernente la videosorveglianza del territorio giurisdizionale del Comune di Brione s/Minusio è stato elaborato dal Municipio nell'autunno 2011.

Il Consiglio comunale, chiamato ad esprimersi in merito, nella seduta del 19 dicembre 2011 non è nemmeno entrato in materia ed ha rinviato il messaggio al Municipio.

Il tema fu alquanto dibattuto, soprattutto a livello commissionale, e alcuni consiglieri comunali contestarono il carattere troppo generalista del testo, lamentando un'eccessiva intrusione dell'Autorità comunale nella sfera privata dei cittadini.

La Commissione delle petizioni, in particolare, criticò il fatto che il regolamento non indicasse esplicitamente i luoghi di posa e il genere delle videocamere (se fissa o mobile) ma lasciasse ampio margine di manovra al Municipio.

La Commissione contestò inoltre il fatto che le registrazioni potessero essere visionate dal personale della Cancelleria comunale e propose di assegnare ad una ditta esterna la visione delle registrazioni nel caso si fosse riscontrata un'infrazione o dei danneggiamenti.

2. Premessa.

Durante gli ultimi anni, sono sempre più frequenti i casi di danneggiamenti, vandalismi, reati contro la persona e i beni pubblici. L'impossibilità di assicurare un controllo continuo rende spesso impossibile identificare i colpevoli di tali reati e prevenire il manifestarsi di nuove violazioni. Tra le misure che s'intendono adottare per arginare questi fenomeni vi è l'introduzione di un sistema di videosorveglianza dissuasiva.

Nel nostro Comune, al momento attuale, tali apparecchiature sono già installate presso l'autosilo comunale e il centro principale di raccolta dei rifiuti ma non sono più funzionanti.

3. Considerazioni generali e base legale

La videosorveglianza è uno strumento dissuasivo, espressamente finalizzato a prevenire fatti illeciti, a preservare l'integrità dei beni e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico; essa deve consentire l'osservazione di una cerchia indeterminata di persone in un determinato luogo (strade e piazze pubbliche, autosilo, centro di raccolta dei rifiuti, ecc...). Negli ultimi anni, molti Comuni ticinesi si sono pronunciati in merito all'istituzione di un sistema di videosorveglianza degli spazi pubblici o sono in procinto di farlo.

L'impiego di strumenti video per la sorveglianza pone tuttavia dei problemi di ordine etico e giuridico. La visualizzazione di persone fisiche, sotto forma di immagini e suoni, che consente di identificarle (poco importa se direttamente o indirettamente), costituisce infatti una raccolta di dati e di conseguenza una loro elaborazione ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

L'impiego di videocamere si pone in un rapporto conflittuale tra la legittima esigenza di proteggere persone e beni in determinati luoghi e l'altrettanto legittima necessità di garantire i diritti fondamentali correlati.

L'esigenza di tutelare la personalità degli individui interessati si traduce, nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva, nell'esigenza di disporre di una base legale che ne regoli la raccolta e l'elaborazione. La videosorveglianza, al pari di qualsiasi misura suscettibile di toccare i diritti fondamentali, oltre che essere disciplinata da una base legale, deve sempre essere suffragata, in particolare, da un interesse pubblico preponderante e risultare conforme al principio della proporzionalità.

A livello cantonale non vi è alcuna base legale riallacciabile alla videosorveglianza (anche la legislazione cantonale sulla protezione dei dati personali è infatti silente in materia). Determinante è dunque il regime di competenza disciplinato dall'articolo 16 della Costituzione cantonale e dall'art. 2 della Legge Organica Comunale (LOC), i quali regolano la competenza residua dei Comuni. Queste norme consentono l'allestimento di una specifica regolamentazione comunale in materia di videosorveglianza.

Il Municipio, considerati gli argomenti illustrati in precedenza e in particolare i rischi di ingerenza nei diritti fondamentali derivanti dall'uso di tecnologie sempre più sofisticate, ha optato per la forma di base legale più garantista, ossia una legge in senso formale, una normativa, emanata dall'organo legislativo comunale, suffragata dal consenso democratico (diritto di referendum), che disciplini la materia perlomeno nei suoi elementi essenziali. Secondo questa impostazione, il Municipio ha quindi ritenuto necessario che il principio della videosorveglianza sia sancito da un Regolamento.

4. Principali caratteristiche del nuovo Regolamento.

4.1. Articolo 1 "campo di applicazione".

Con questo nuovo Regolamento s'intende disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Brione s/Minusio, disciplinando il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche ed il loro servizio da azioni manifestamente illegali.

La materia, in particolare i luoghi di posa, il genere di videocamere, ecc ... sarà disciplinata tramite ordinanza municipale, la quale verrà pubblicata a norma di legge.

4.2. Articolo 2 "principi generali".

La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità. Tali principi scaturiscono dagli art. 6 e segg. LPDP e 4 e segg. RLPDP. Nel commisurare la necessità di un sistema di controllo tramite videocamere al grado di rischio, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a pericoli reali e concreti, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

L'installazione di un impianto di videosorveglianza presuppone un'analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione risultano inadeguati ed inefficaci. Detto in altri termini, gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure sono state valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri accorgimenti, quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi; se la loro installazione è invece finalizzata a proteggere la vita, l'integrità fisica o sessuale di persone la videosorveglianza deve presupporre la possibilità di un intervento diretto.

L'interesse pubblico all'impiego di una videocamera a tutela dei beni di polizia va in ogni caso raffrontato all'interesse del privato cittadino di potersi liberamente muovere o di partecipare alla vita sociale in un luogo pubblico senza temere di essere osservato o registrato in modo deliberato.

4.3. Articolo 3 "responsabilità".

Responsabile dell'applicazione e del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati è il Municipio, il quale definirà la persona che assumerà questo compito tramite ordinanza municipale.

4.4. Articolo 4 "informazione al pubblico".

Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini dovranno essere adottate misure ed accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio concreto della videosorveglianza. Si pensi, in particolare, alla necessità di informare, mediante avvisi ben leggibili, tutte le persone che entrano in un luogo controllato tramite videosorveglianza. Se inoltre le immagini riprese sono collegate ad un archivio di dati dev'essere indicato anche presso chi si può far valere il diritto di accesso. In presenza di più videocamere tale informazione sarà ripetuta.

4.5. Articolo 5 "registrazione".

È possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Di principio, quindi, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 5 giorni, a meno che si riferiscano ad un fatto inerente al diritto civile, amministrativo o penale e debbano essere conservate fino alla loro comunicazione alla autorità inquirenti.

A tal proposito, si evidenzia come una limitazione minore, nella maggior parte dei casi, rischia di vanificare l'efficacia del sistema così come pensato. Se si riconosce coerentemente che non tutte le immagini potranno essere gioco forza oggetto di una visualizzazione diretta da parte di un operatore, il tempo che può trascorrere tra l'eventuale denuncia e querela e quello dell'azione dell'autorità preposta per richiedere l'edizione del necessario materiale fotografico, non permetterà di mettere a disposizione di quest'ultima quanto richiesto in quanto già distrutto. Si tenga pure conto del fatto che il Tribunale Federale ha avuto modo di affermare che il mantenimento delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza per un periodo di 5 giorni non contravviene alle leggi vigenti nel campo della protezione della privacy o della sfera privata.

4.6. Articolo 6 "trasmissione dei dati a terzi".

I dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. Ciò malgrado, nel caso di procedimenti civili o amministrativi nei quali è parte o coinvolto il Comune di Brione s/Minusio, è possibile trasmettere dei dati registrati solo su richiesta delle relative autorità e nella misura in cui ciò è necessario allo svolgimento del procedimento.

4.7. Articolo 7 "protezione dei dati".

La protezione dei dati è assicurata dal Municipio che avrà la facoltà di designare la persona responsabile tramite ordinanza municipale. Lo scrivente Municipio adotterà tutte le misure necessarie atte ad impedire che persone non autorizzate possano accedere ai locali con lo scopo di usare le attrezzature e visionare il materiale contenente dati personali.

5. Conclusioni.

Il Municipio è convinto che la sicurezza dei propri cittadini e delle infrastrutture comunali debba essere garantita con tutti i mezzi legali disponibili.

La videosorveglianza è uno di questi, ma per poterla impiegare legalmente, occorre disciplinarne l'uso tramite Regolamento comunale e relativa Ordinanza municipale.

Ben inteso, il Consiglio comunale potrà ancora esprimersi in materia, quando gli sarà presentata la richiesta di credito per l'acquisto dell'infrastruttura necessaria (videocamere, schermi, allacciamenti elettrici, ecc ...).

Considerato quanto precede e restando a vostra completa disposizione per fornirvi ogni ulteriore informazione in merito, il Municipio invita l'Onorando Consiglio comunale a voler

RISOLVERE

1. **E' approvato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza all'interno del territorio giurisdizionale del Comune di Brione s/Minusio.**
2. **Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale e la successiva ratifica della competente Autorità cantonale.**

Con la massima stima.

Per il Municipio:

<p>Il Sindaco: <i>A. Ferrero</i></p>		<p>Il Segretario: <i>G. Cavalli</i></p>
--	---	---

Allegati: - regolamento concernente la videosorveglianza all'interno del territorio giurisdizionale del Comune di Brione s/Minusio.

REGOLAMENTO
CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO GIURISDIZIONALE
DEL COMUNE DI BRIONE s/MINUSIO

Art. 1 – Campo di applicazione.

- 1 Il presente Regolamento, retto dalla Legge Organica Comunale e dalla Legge cantonale sulla protezione dei dati personali, disciplina l'installazione di videocamere sul territorio giurisdizionale del Comune di Brione s/Minusio, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio da azioni manifestamente illegali.
- 2 Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 2 – Principi generali.

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 3 – Responsabilità.

- 1 Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. A questo scopo, l'ordinanza definirà la persona che assumerà questo compito.
- 2 In quest'ultimo caso, il Municipio garantisce che il presente regolamento verrà da questi osservato per il tramite di condizioni, convenzioni o in altro modo.

Art. 4 – Informazione al pubblico.

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 5 – Registrazione.

- 1 Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 5 giorni.
- 2 Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 6.

Art. 6 – Trasmissione di dati a terzi.

- 1 I dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
- 2 Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Brione s/Minusio, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità inquirenti competenti.
- 3 I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 7 – Protezione dei dati.

- 1 Il Municipio adotta tutte le misure atte a garantire la corretta gestione del servizio, per evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
- 2 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 8 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale e la successiva ratifica della competente Autorità cantonale.